



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Rep. G.C.OR n.

del

=====CONVENZIONE=====

tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale 80002870923) e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (codice fiscale 90022600952) per l'attuazione, con l'impiego delle risorse relative al "Servizio di piena e intervento idraulico", stanziamento anno 2013, di "Interventi puntuali mirati alla ricostituzione dell'integrità del corpo arginale sinistro a valle del *Ponti Mannu* di Oristano mediante eliminazione delle interferenze con le condotte irrigue consortili incassate nel corpo arginale che saranno risolte con attraversamenti ad adeguata profondità mediante spingi tubo".

L'anno duemilatreddici, addì del mese di in Oristano, nella sede dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio del Genio Civile di Oristano, sita in via Donizetti n. 15/a,

TRA

L'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato dall'ing. Valeria Sechi, nata a Carbonia il 02.12.1955, domiciliata per la carica in Oristano, la quale interviene non in proprio ma in qualità di Direttore del Servizio del Genio Civile di Oristano, che nel seguito del testo verrà chiamato "Servizio",

E

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, C.F. 90022600952 rappresentato dal dott. Maurizio Scanu, nato a Oristano il 16.12.1963, domiciliato per la carica in Oristano, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese che nel seguito del testo verrà chiamato "Consorzio",

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. 45 del 5 agosto 2010, l'Assessore dei Lavori Pubblici ha provveduto



all'emanazione di una nuova Direttiva Assessoriale concernente l'organizzazione del "Servizio di Piena e Intervento Idraulico" e del "Presidio Territoriale" (modifica direttiva approvata con D.A. LL.PP. n. 49 del 06.11.2007);

- Tale decreto, tra l'altro, individua, per ambito di competenza territoriale, i corsi d'acqua con opere idrauliche classificate o classificabili di 2° categoria, ove sussiste la competenza regionale per lo svolgimento del "Servizio di Piena e Intervento Idraulico" e del "Presidio Territoriale";
- Con deliberazione n. 9/47 in data 23.2.2012 la Giunta Regionale, tra l'altro, dato atto della attuale condizione delle strutture operative dei Servizi regionali del Genio Civile, inadeguata al corretto svolgimento delle competenze relative al servizio di piena, prevede la possibilità, in attesa della ricostituzione della piena operatività dei Servizi del Genio Civile, di assumere, da subito, accordi con altri enti pubblici e/o economici aventi analoghe funzioni di tutela del suolo, per il conseguimento del comune interesse di garantire la sicurezza idraulica dei territori di competenza mediante svolgimento delle attività di "Servizio di Piena e Intervento Idraulico" e di "Presidio Territoriale";
- I Consorzi di Bonifica, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, delineate dalla L.R. n. 6/2008 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), perseguono la finalità dello sviluppo dell'agricoltura nell'ambito di un ordinato assetto idrogeologico del territorio e di salvaguardia dell'ambiente rurale. I Consorzi di Bonifica sono Enti di diritto pubblico, e, ciascuno nei riguardi dei comprensori di propria competenza, possiedono conoscenza del territorio e organizzazione tecnico-logistica (mezzi, personale tecnico e maestranze) idonee allo svolgimento del "Servizio di piena e Intervento Idraulico" e di "Presidio Territoriale";
- L'art. 3 della L.R. n. 6/2008, prevede che la Regione possa promuovere la stipula di accordi di programma con i Consorzi di Bonifica per la realizzazione, in modo



integrato e coordinato, di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;

- Con la già citata deliberazione n. 9/47 la Giunta regionale:
 - ha impartito specifico indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi della LR 31/98, art. 8, alla norma recata dal citato art. 3 della LR 6/2008, nel senso di ricomprendere tra gli accordi di programma previsti dalla medesima norma, quelli regolanti l'effettuazione, da parte dei Consorzi di Bonifica, dell'attività di "Servizio di piena ed Intervento Idraulico" e di "Presidio territoriale" a tutela dei territori rientranti nelle competenze consortili, e quindi delle attività agricole in esse insediate;
 - ha approvato lo schema di protocollo d'intesa fra la Regione Sardegna e l'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, cui aderiscono i Consorzi di Bonifica associati all'A.N.B.I. - Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, per lo svolgimento di attività volte alla tutela e salvaguardia delle opere idrauliche di competenza regionale rientranti nei comprensori territoriali dei Consorzi di Bonifica e per la sicurezza idraulica dei territori dalle stesse opere difesi;
- In data 05.04.2012, in attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 9/47, è stato sottoscritto un apposito protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dall'Assessore dei Lavori Pubblici, e l'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna (cui aderisce il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese in qualità di associato all'A.N.B.I.), rappresentata dal proprio Presidente, per lo svolgimento, da parte dei Consorzi di Bonifica associati all'A.N.B.I., delle attività inerenti al servizio di piena, intervento idraulico e presidio territoriale idraulico nelle medesime opere idrauliche e nei relativi tronchi dei corsi d'acqua, secondo modalità regolate da appositi Accordi di



Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), tra la Regione Autonoma della Sardegna ed i singoli Consorzi di Bonifica;

In data 30.05.2012, in attuazione del richiamato protocollo d'intesa del 5.4.2012, si è stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dall'Assessore dei Lavori Pubblici, ed il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, rappresentato dal Commissario Straordinario, l'Accordo di Programma per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio di piena e intervento idraulico e presidio territoriale nelle seguenti opere idrauliche di competenza regionale e nei relativi tronchi dei corsi d'acqua, che ricadono nei comprensori di competenza territoriale del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:

- Tratto arginato del fiume Tirso e relative opere accessorie, dalla diga di Santa Vittoria alla foce;
- Tratto del rio Mogoro a valle della diga di laminazione e canale diversivo fino alla foce nello stagno di San Giovanni;

Il citato accordo di programma prevede altresì che possano essere oggetto di convenzione tra il Servizio del Genio Civile di Oristano ed il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese le seguenti ulteriori attività da porre in capo al Consorzio in qualità di Soggetto Attuatore:

- interventi manutentivi finalizzati alla tutela delle opere idrauliche di competenze regionale ricadenti nei comprensori consortili;
- interventi finalizzati alla conservazione/ripristino della funzionalità idraulica dei relativi tronchi idrici.

Con decreto n. 12, P. 1051/GAB del 14.06.2013, l'Assessore dei Lavori Pubblici ha approvato il programma degli interventi relativi al Servizio di piena e intervento



idraulico proposto, per l'anno 2013, dal Servizio del Genio Civile di Oristano;

Tale programma ricomprende l'esecuzione di *Lavori di manutenzione puntuale dell'argine sinistro del fiume Tirso*, consistenti, in particolare, in *Interventi puntuali mirati alla ricostituzione dell'integrità del corpo arginale sinistro a valle del "Ponti Mannu" di Oristano mediante eliminazione delle interferenze con le condotte irrigue consortili incassate nel corpo arginale che saranno risolte con attraversamenti ad adeguata profondità mediante spingi tubo* per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila euro), da espletare mediante attivazione di un'apposita convenzione con il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, Ente di diritto pubblico, Presidio Territoriale individuato dalla Direttiva del 27.03.2006 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, approvata con decreto n. 11/VI, che possiede risorse e conoscenza del territorio idonee allo svolgimento del servizio richiesto;

con deliberazione del Commissario Straordinario n. ... del2012 il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione trasmesso dal Servizio del Genio Civile di Oristano;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI

Il Consorzio, in conformità alle norme vigenti, ed in particolare alla L.R. 7.8.2007 n. 5, provvederà, attraverso la propria struttura tecnico operativa, alla realizzazione di *Interventi puntuali mirati alla ricostituzione dell'integrità del corpo arginale sinistro a valle del "Ponti Mannu" di Oristano mediante eliminazione delle interferenze con le condotte irrigue consortili incassate nel corpo arginale che saranno risolte con attraversamenti ad adeguata profondità mediante spingi tubo*, mediante progettazione e appalto di lavori ai



sensi dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'articolazione temporale e finanziaria di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra il Servizio ed il Consorzio finalizzati all'attuazione dell'intervento di cui al precedente art.2, dell'importo complessivo di € 150.000 (centocinquantamila).

Art. 4 - CONDIZIONI SPECIFICHE

Il Consorzio, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 6 della L.R. n. 5 del 07.08.2007, e degli atti programmatici richiamati nelle premesse, assume l'onere per il progetto delle opere, l'appalto, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori.

Le risorse complessivamente assegnate dovranno essere impegnate dal Consorzio entro il termine di cui all'art. 6 comma 18 della L.R. 7.8.2007, n. 5, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Prima di procedere all'appalto delle opere previste, il Consorzio dovrà:

- assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati progettuali approvati, in ogni livello di definizione, dal Servizio a termini della L.R. n. 5/2007, art. 7 comma 16;
- ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 106 del Regolamento D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e dal Capo II del Titolo II del medesimo Regolamento.

Il Consorzio nominerà, ai sensi del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e del Regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207, nonché ai sensi dell'art. 8 della LR 7.8.2007, n. 5 e in conformità alle norme del proprio ordinamento, il Responsabile unico del Procedimento e gli altri organi e uffici di "regia" per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 2.

Il Responsabile unico del Procedimento assume, tra l'altro, relativamente all'intervento



affidato, la funzione di referente unico nei confronti del Servizio.

Per l'esecuzione dell'intervento stesso, il Consorzio è tenuto:

- ad osservare le norme tecniche di legge e di regolamento vigenti, nonché di quelle contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni che potranno essere impartite dal Servizio nell'esercizio dell'attività di propria competenza e, in particolare, dell'alta sorveglianza;
- ad acquisire dalle Amministrazioni interessate, prima dell'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, concessioni, permessi e assensi comunque denominati e necessari all'esecuzione dei lavori;
- a trasmettere al Servizio, entro 10 giorni dalla data di relativa emissione, copia di tutti gli atti relativi agli incarichi e ai lavori, quali contratti, verbali e stati di avanzamento, oltre ad ottemperare ai compiti di monitoraggio secondo quanto previsto al successivo art. 12.

ART. 5 - CRONOPROGRAMMA E DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE

Entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Consorzio è tenuto a presentare:

- il cronoprogramma di tutte le attività di attuazione dell'intervento;
 - il documento preliminare all'avvio della progettazione;
- entrambi redatti sulle attuali condizioni di fatto, di luogo e della vigente legislazione e sottoscritti dal rappresentante legale e dal responsabile unico del procedimento del Consorzio.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Le spese ammissibili a finanziamento sono tutte quelle necessarie per la realizzazione delle opere previste, comprese le connesse spese di progettazione, direzione dei lavori e



collaudo riconosciute dalla legislazione vigente.

Si precisa che l'IVA recuperabile non può essere considerata finanziabile anche se non è definitivamente recuperata.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è di mesi 24 (ventiquattro) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di stipula.

ART. 8 - IMPORTO DELLA CONVENZIONE – ONERI A CARICO DEL CONSORZIO

L'importo globale della presente convenzione, quale finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento di cui si tratta, ammonta a complessivi Euro 150.000,00 (centocinquantamila) disponibili nel bilancio regionale 2013 in conto competenze al capitolo SC04.0391: *Spese per lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma 12, lett. a), L.R. 7 agosto n. 5) - Investimenti dell'UPB S04.03.004.*

Tale importo viene corrisposto per la realizzazione delle opere configurate negli elaborati di progetto e per la sopportazione di ogni onere finanziario conseguente o connesso alla realizzazione dell'intervento stesso e agli adempimenti del presente atto.

L'articolazione del suddetto importo globale nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A. se dovuta, sarà definita in sede di approvazione, da parte del Servizio, degli elaborati progettuali dell'intervento.

Per la quantificazione delle spese generali sull'ammontare di 150.000,00 euro, si procederà a norma dell'art. 6 commi 20 e 21 della LR 7.8.2007, n. 5.

Eventuali economie derivanti dalla definitiva approvazione del progetto, ovvero conseguenti alla gara d'appalto, ovvero dall'approvazione degli atti di contabilità finale, potranno essere utilizzate dal Consorzio, previa autorizzazione del Servizio, per opere di



completamento o accessorie all'intervento principale.

Qualora, alla chiusura della convenzione, dovesse risultare, dalla certificazione finale, una spesa inferiore alla somma oggetto della presente convenzione, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Consorzio.

Resta a carico del Consorzio qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti, a qualunque titolo connessa alla realizzazione dell'intervento oggetto di convenzione e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario del Servizio, secondo insindacabile giudizio dello stesso Servizio.

ART. 9 - ATTIVITA' PROGETTUALI, ESECUZIONE DELL'OPERA E VARIANTI IN

CORSO D'OPERA

Il Consorzio cura la progettazione e l'attuazione dell'intervento, anche in qualità di stazione appaltante, in tutte le sue fasi, in conformità alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria operante in materia.

Il progetto dell'intervento dovrà essere redatto in coerenza con i contenuti della "Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle n. d. a. del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI)", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 22 dell'1.08.2012.

Gli elaborati progettuali dell'opera da realizzare, comprese le eventuali perizie, saranno approvati, nei diversi livelli di definizione, dal Servizio, così come previsto all'art. 7, comma 16, della L.R. 5/2007. A tal fine il Consorzio dovrà trasmettere al Servizio:

- gli elaborati progettuali in duplice copia in formato cartaceo ed in formato digitale su CD-ROM. In particolare i file degli elaborati grafici dovranno essere in formato vettoriale DWG / DXF mentre gli altri elaborati in formato PDF.



Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 56 della L.R. 5/2007.

Le variazioni di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 sono approvate dal Responsabile unico del procedimento del Consorzio, ai sensi del comma 10 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con l'obbligo dell'invio degli atti al Servizio per la verifica del quadro tecnico-economico e finanziario, e fatta salva la facoltà del Servizio di esercitare il diritto di cui al successivo art. 10.

Allo stesso modo, per la verifica del quadro tecnico-economico e finanziario, il Consorzio resta obbligato a trasmettere al Servizio eventuali atti del Direttore dei lavori che dispongano interventi in conformità all'art. 132, comma 3, primo periodo dell'art. 132 del DLgs n. 163/2006.

ART. 10 - VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Il Servizio si riserva il diritto di esercitare, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 6, comma 23, della L.R. 06.08.2007, n° 5, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli di natura tecnica, amministrativa e contabile, sull'avanzamento, sulla qualità esecutiva e sull'adempimento dell'oggetto della convenzione, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera, secondo il progetto approvato dal medesimo Servizio, è il Consorzio, il quale, pertanto, è da considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell'opera medesima.

Resta inteso, pertanto, che il Servizio rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti



che intercorrono con il Consorzio, e che sono regolati dalla presente convenzione.

ART. 11 - COLLAUDO

Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente convenzione, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente.

All'occorrenza, il Collaudatore sottoporrà le opere e quant'altro occorra, a visita ed accertamenti anche in corso d'opera.

Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono ricompresi nel finanziamento dell'intervento.

Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori; il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio l'inizio delle relative operazioni.

Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio si obbliga a darne comunicazione al Servizio certificando, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'oggetto della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso, accompagnata dall'atto di approvazione.

ART. 12 - MONITORAGGIO

Lo stato di attuazione dell'opera, dovrà essere obbligatoriamente monitorato alle date del

30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, attraverso le tabelle informative che saranno messe a disposizione dal Servizio.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, è individuato quale soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento, il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Consorzio.

ART. 13 - RAPPORTI CON I TERZI

Il Consorzio agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della convenzione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutte le attività da porre in essere per la realizzazione dell'opera.



Il Consorzio è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Servizio.

ART. 14 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

All'erogazione del finanziamento delle opere si provvederà ai sensi dell'art. 6, comma 15, della L.R. 5/2007, come modificato dall'art.1, comma 37, della L.R. 14.05.2009, n. 1. Le relative somme entreranno a far parte del bilancio del Consorzio con il vincolo della destinazione specifica e saranno utilizzate per la realizzazione dell'opera oggetto della presente convenzione.

Compatibilmente con il rispetto delle limitazioni della spesa imposte dal patto di stabilità, secondo quanto indicato dal comma 4 dell'art.1 della L.R. 23 maggio 2013 n. 12, le rate di acconto saranno erogate secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo del finanziamento:

- 10% dell'importo della convenzione con apposito atto di liquidazione e pagamento successivamente al provvedimento di approvazione e impegno delle risorse di cui alla presente convenzione;
- 75% dell'importo della convenzione all'atto dell'affidamento dei lavori;
- la quota restante dell'importo della convenzione, per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti.

L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione resa dal Consorzio secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 38/24 del 6.8.2009 e da inoltrare all'Assessorato dei LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Oristano, Via Donizetti 15/a - 09170 - Oristano.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONVENZIONE

Al Servizio è riservato il potere di revocare la convenzione nel caso in cui il Consorzio incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente



convenzione quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca sarà esercitato ove il Consorzio, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento.

A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi e delle condizioni di cui agli allegati elencati al precedente art. 5.

Il Servizio, in caso di revoca della concessione, a tutela dell'interesse generale, si riserva la facoltà di sostituire, negli eventuali contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto della convenzione, al Consorzio, altro "Ente" o "Amministrazione".

In conseguenza, il Consorzio si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro "Ente" o "Amministrazione" nei contratti stessi.

Il Servizio si riserva il diritto per il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio che portassero alla revoca della presente convenzione.

ART. 16 - TERMINE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di compiuto espletamento dell'oggetto della convenzione, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti, il Servizio provvederà alla verifica degli atti di contabilità finale e collaudo ed alla chiusura del rapporto di convenzione.

Resta infine convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili al Consorzio, è facoltà del Servizio, scaduto il termine di durata della convenzione, di dichiararla chiusa, incamerando le somme residue non erogate.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo il Consorzio, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Servizio, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

Il Consorzio non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Servizio abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia trascorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 18 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 19 - ONERI FISCALI

Tutte le spese ed oneri dipendenti dalla presente convenzione sono a carico del Consorzio, ivi incluse quelle di eventuale registrazione fiscale.

Art. 20 - DOMICILIO LEGALE ED ESECUTIVITA' CONVENZIONE

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio legale presso l'Assessorato regionale dei Lavori pubblici, Servizio del Genio Civile di Oristano.

La presente convenzione, mentre è impegnativa per il Consorzio con la sottoscrizione, lo diviene per il Servizio solamente dopo l'impegno delle relative somme da parte della Ragioneria regionale.

Per il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:

Il Direttore Generale

dott. Maurizio Scanu

Per l'Amministrazione Regionale:

Il Direttore del Servizio del Genio Civile di Oristano

ing. Valeria Sechi